

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.PRES.  
N. 10263/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 10263 del 2018, proposto da  
Stefano Acierno, Rachele Agostini, Alessia Attademo, Francesco Attademo,  
Raffaella Augello, Anna Barbato, Lorella Barboni, Nunziata Bua, Chiara  
Buonomo, Valentina Caci, Maria Candela, Francesca Capo, Marco Caputi, Grazia  
Carrozzo, Vittoria Cavallo, Armando Cecoro, Matteo Cerullo, Giuseppina Cirillo,  
Moreno Citrolo, Danila Codarin, Anna Colella, Salvatore Colicchia, Mario  
Coppola, Giuseppina Corigliano, Pasquale Corigliano, Pasquale Corvino, Aurelio  
Cosentino, Roberto Costa, Sonia Cristiano, Cinzia Letizia D'Amico, Ivana  
D'Amico, Giuseppe De Rosa, Raffaella De Santis, Anna De Simone, Monica De  
Simone, Giuseppe Di Filippo, Annamaria Di Fiore, Delia Di Gennario, Maria Di  
Nucci, Maria Di Riso, Palma Di Riso, Margherita Fontana, Maria Fusco, Maria  
Antonietta Gabriele, Patrizia Galeone, Livio Garofalo, Nicolina Patrizia Genna,  
Giorgia Giampetruzzi, Calogera Giardina, Cristina Grazzini, Alessandro Isotti,  
Rosalia La Scala, Luca Mangano, Annalisa Mannuzza, Cataldo Marchitelli,

Filiberto Massaro, Vincenzo Maula', Ettore Memmola, Libera Monaco, Rebecca Montone, Gelsomina Mosca, Giuseppina Nazzi, Teresa Pagano, Anna Maria Palaia, Carmen Panaro, Pietro Papagni, Valentina Papaleo, Vittorio Paragallo, Sara Passaretti, Moira Patrignani, Fabiana Maria Peddio, Antonio Perrotta, Claudia Perruolo, Giovanni Piras, Leonilda Pirillo, Catena Maddalena Piro, Deborah Piro, Domenico Pizzacalla, Vittorio Danilo Rapisarda, Simona Rea, Ernesto Reccia, Giuditta Rondolini, Donatella Russo, Simona Russo, Chiara Sbordone, Antonio Giovanni Scavone, Ferdinando Schiavone, Letizia Scopelliti, Giovanni Semeraro, Andrea Signore, Rosalba Spagna, Fabio Stuppiello, Giovanna Tabacchi, Fabio Terrana, Antonella Zedde, Maria Giovanna Zedde, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Versace, Giuseppe Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Buonanno in Roma, via del Casale Strozzi n.31;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06071/2018, resa tra le parti, concernente annullamento e/o la nullità e/o la disapplicazione e/o l'accertamento dell'illegittimo silenzio serbato dal MIUR sulle domande presentate dai ricorrenti e del conseguente obbligo ad inserirli in II Fascia di Graduatorie d'Istituto, previa sospensione cautelare ed inserimento con riserva nella Seconda Fascia delle Graduatorie d'Istituto nella classe di concorso A066 (ex A075 – A076) o in quelle immediatamente compatibili (e di necessaria confluenza) A041 (ex A042) o B016 (ex C030 – C031), di:

- Decreto Dipartimentale M.I.U.R. – Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 784 dell'11.05.2018, adottato a firma del Direttore Generale: Maria Maddalena Novelli, avente ad oggetto “Attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326”;

- Nota M.I.U.R. - Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio III prot. n. 22975 del 14.05.2018, adottata a firma del Dirigente: Giuseppe Minichiello, avente ad oggetto “D.D.G. n. 784 del 11 maggio 2018. Integrazione graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 edel D.M. 23 aprile 2018 n. 335”;

nella parte in cui non consentono, in particolare il Decreto Dipartimentale n. 784/2018 agli artt. 2 e 3, l'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, anche in appositi elenchi aggiuntivi, dei docenti abilitati in quanto muniti di titolo idoneo, conseguito entro l'1 febbraio 2018, a ricoprire posti di insegnamento nella classe concorsuale A066 (ex A075 – A076) e nelle classi di confluenza A041 – B016, e nella parte in cui non consentono l'inserimento in coda negli elenchi di Sostegno della medesima fascia ai docenti con titoli culturali, formativi o di servizio sul sostegno non muniti di titolo di specializzazione, nonché nella parte in cui consentono la scelta delle Istituzioni Scolastiche solo tramite la modalità web della piattaforma telematica ministeriale “Istanze online”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, ancorchè ignoto, in particolare, ove occorrer possa, quali meri atti suscettibili di disapplicazione, in parte qua:

- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 374 dell'1 Giugno 2017, avente ad oggetto: “Aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20”; Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14 febbraio 2016, avente ad oggetto: “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e relative Tabelle A e B; Graduatorie di circolo e di istituto, valide per il triennio 2017/2020, approvate dagli Istituti scolastici;

laddove nella seconda fascia non prevedono l'inserimento dei docenti abilitati in

virtù del possesso del diploma di studi valido per l'accesso alle classi concorsuali A066 e affini (di necessaria confluenza) B016 – A041, né prevedono l'inserimento negli elenchi di Sostegno della medesima fascia dei docenti con titoli culturali, formativi o di servizio sul sostegno non muniti di titolo di specializzazione;

- nonché per la condanna del M.I.U.R., a titolo di risarcimento in forma specifica e/o a titolo di accertamento dell'obbligo conseguente all'illegittimo silenzio serbato dell'Amministrazione e alla correlata fondatezza delle pretese dedotte in giudizio dai ricorrenti, a disporre l'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto delle Province e nelle classi di concorso A066 e/o A041 – B016, anche in appositi elenchi aggiuntivi, nonché, se richiesto, negli elenchidi Sostegno della medesima fascia, con effetti “definitivi” e, in subordine, per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza per la notificazione mediante pubblici proclami in calce al ricorso n.20163 del 2018 presentata dagli avvocati Giuseppe Versace e Giuseppe Buonanno;

Rilevato che il ricorso in esame concerne annullamento annullamento e/o la nullità e/o la disapplicazione e/o l'accertamento dell'illegittimo silenzio serbato dal MIUR sulle domande presentate dai ricorrenti e del conseguente obbligo ad inserirli in II Fascia di Graduatorie d'Istituto, previa sospensione cautelare ed inserimento con riserva nella Seconda Fascia delle Graduatorie d'Istituto nella classe di concorso A066 (ex A075 – A076) o in quelle immediatamente compatibili (e di necessaria confluenza) A041 (ex A042) o B016 (ex C030 – C031), di:

- Decreto Dipartimentale M.I.U.R. – Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 784 dell'11.05.2018, adottato a firma del Direttore Generale: Maria Maddalena Novelli, avente ad oggetto “Attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326”;

- Nota M.I.U.R. - Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio III prot.

n. 22975 del 14.05.2018, adottata a firma del Dirigente: Giuseppe Minichiello, avente ad oggetto “D.D.G. n. 784 del 11 maggio 2018. Integrazione graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 edel D.M. 23 aprile 2018 n. 335”;

nella parte in cui non consentono, in particolare il Decreto Dipartimentale n. 784/2018 agli artt. 2 e 3, l'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, anche in appositi elenchi aggiuntivi, dei docenti abilitati in quanto muniti di titolo idoneo, conseguito entro l'1 febbraio 2018, a ricoprire posti di insegnamento nella classe concorsuale A066 (ex A075 – A076) e nelle classi di confluenza A041 – B016, e nella parte in cui non consentono l'inserimento in coda negli elenchi di Sostegno della medesima fascia ai docenti con titoli culturali, formativi o di servizio sul sostegno non muniti di titolo di specializzazione, nonché nella parte in cui consentono la scelta delle Istituzioni Scolastiche solo tramite la modalità web della piattaforma telematica ministeriale “Istanze online”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, ancorchè ignoto, in particolare, ove occorrer possa, quali meri atti suscettibili di disapplicazione, in parte qua:

- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 374 dell'1 Giugno 2017, avente ad oggetto: “Aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20”; Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14 febbraio 2016, avente ad oggetto: “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e relative Tabelle A e B; Graduatorie di circolo e di istituto, valide per il triennio 2017/2020, approvate dagli Istituti scolastici;

laddove nella seconda fascia non prevedono l'inserimento dei docenti abilitati in

virtù del possesso del diploma di studi valido per l'accesso alle classi concorsuali A066 e affini (di necessaria confluenza) B016 – A041, né prevedono l'inserimento negli elenchi di Sostegno della medesima fascia dei docenti con titoli culturali, formativi o di servizio sul sostegno non muniti di titolo di specializzazione;

- nonché per la condanna del M.I.U.R., a titolo di risarcimento in forma specifica e/o a titolo di accertamento dell'obbligo conseguente all'illegittimo silenzio serbato dell'Amministrazione e alla correlata fondatezza delle pretese dedotte in giudizio dai ricorrenti, a disporre l'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto delle Province e nelle classi di concorso A066 e/o A041 – B016, anche in appositi elenchi aggiuntivi, nonché, se richiesto, negli elenchi di Sostegno della medesima fascia, con effetti “definitivi” e, in subordine, per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente.

Considerato che la richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami per via telematica può essere accolta, con la pubblicazione del ricorso e della sentenza appellata nel testo integrale sul sito web dell'Amministrazione resistente, nonché l'avviso contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e del numero di registro generale del ricorso, del nome dei ricorrenti, della amministrazione intimata, di almeno due controinteressati, degli estremi dei provvedimenti impugnati, e di un sunto dei motivi di ricorso;

Visto l'art. 41 comma 4 c.p.a.;

P.Q.M.

Autorizza la richiesta di notificazione per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso sul sito internet del M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) con le modalità indicate in motivazione, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 dicembre 2018.

**Il Presidente**  
**Sergio Santoro**

**IL SEGRETARIO**